

CITTA' DI MANFREDONIA (PROVINCIA DI FOGGIA)

PROT. N. 2531

REG. ORD. N. 6

IL SINDACO

Premesso che durante il periodo di " CARNEVALE ", molti cittadini, prevalentemente giovani, fanno uso di bombolette schiumogene a varia denominazione;

Atteso che tale uso può costituire motivo di pregiudizio per l'ordine pubblico e per l'incolumità pubblica in particolare dei bambini e delle persone anziane;

Ravvisata la necessità di vietare la detenzione, il commercio e l'uso delle citate bombolette schiumogene;

Visto l'art. 54, comma 2, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Visto l'art. 23 dello Statuto Comunale:


ORDINA

in concomitanza del Carnevale Dauno 2004, è vietata la detenzione, il commercio e l' uso delle bombolette schiumogene a varia denominazione, per motivo di ordine pubblico, dalla data odierna al 29 febbraio 2004.

I trasgressori saranno assoggettati al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,82 ad € 258,23 che sarà applicata ai sensi della Legge n. 24 novembre 1981, n. 689, fatta salva l' applicazione delle sanzioni penali previste dall' art. 650 del C.P.

Il Comando di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Sede Municipale, 10 GEN. 2004



IL SINDACO
Francesco Paolo CAMPO